

209

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione 1861.

Proposta di Legge presentata nella tornata del 13. Marzo 1862.

dal Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio

OGGETTO
Revoca del diritto di premio accordato ai
fabbricanti di Drappi in lana nelle Romagne
nelle Marche &c.

Commissione nominata dagli Uffici per l'esame della medesima

Ufficio 1° Niccolini

» 2° Nelli

» 3° Sironi

» 4° Danzetta

» 5° Lanolini

» 6° Gerardi C.

» 7° Silvestrelli

» 8° Susani

» 9° Panattoni

Relatore Panattoni

Adottata nella tornata del 5. Luglio

1862.



1889

137

Como il 4 Aprile 1862.

Divisione 2.^a Ufficio

N.^o del Prot. G.^o

Prospetta a
Del
Divisione

96.

Oggetto

Progetti di legge presentati
al Parlamento

È urgente che vengano
il più sollecitamente possibile posti
in discussione i due progetti di
legge che il sottoscritto ebbe l'onore
di presentare alla Camera dei
Deputati nella tornata del 13.
p.p. (Marzo), l'uno intorno a
Disposizioni relative ai pagamen-
ti in spazzali di sranica recla-
mate vivamente dal commercio
delle Provincie lombarde, l'altro
intorno alla Provoca del diritto di pre-
mio accordato ai fabbricanti di drap-
pi di lana nelle Romagne, nelle
Marche e nell'Umbria, in misura
questa che risparmierà prontamen-
te alle finanze una spesa di qual-
che considerazione.

Il sottoscritto non saprebbe
peraltro abbastanza interessare
la compiacenza dell'Onorevole
Sig. Presidente perche' voglia fare
gli opportuni uffici presso le
Commissioni incaricate
dell'esame dei due predetti

All'Onorevole Sig.
Presidente della Camera
dei Deputati
Torino

progetti acciò si compiacciano
di presentarne con qualche
premura le relazioni alla
Camera.

per il ministro

Berti

11. Aprile

La Commissione convocata per le ore 10. non è stata in numero. Alle undici essendo solo presenti i Commissari del 2.^o 5.^o 7.^o e 9.^o ufficio ~~si era~~ ~~stati~~ ~~persi~~ ~~persi~~.

È comparso il Commissario dell'ufficio 4.^o -
Dopo avere aspettato altro tempo considerando che per l'articolo 58. del Regolamento le Commissioni, almeno in Italia, debbono essere composte da non meno di due terzi dei rappresentanti degli uffici, i Commissari sud. non hanno creduto dover procedere alla costituzione del seggio: e si sono aggiornati.

Per la Commissione
P. Sibracelli

Seduta del 6. Giugno

Presenti i Commissari del 1.^o 2.^o 3.^o 5.^o 6.^o 7.^o 8.^o e 9.^o ufficio.

Sulla legge e costituito tutti i sud. Commissari hanno espresso il mandato degli uffici per l'approvazione della legge proposta. Si sono elevate da alcuni e soprattutto dal Commissario del 3.^o ufficio dei dubbi sui diritti acquistati dai fabbricanti, e sulle eventualità d'imbarazzi e di questioni che potrebbero intentarsi al Governo.

Il Commissario del 9.^o ufficio (Panattoni) propone di dare incarico al relatore che verrà scelto di decidere le difficoltà pend. prendendo informazioni al Ministero.

Si è elevata parimenti la questione se debba stabilirsi il termine fisso per l'attuazione della legge. La Commissione non adotta la fissazione del termine.

Si propone di sostituire la parola è abolita, a revocata nell'art. 1.^o - è ammessa la sostituzione della parola.

Si propone in seguito altra forma di deduzione cioè invece di abolire il diritto, abolire le leggi che hanno costituito il diritto d'occupazione. (È ammessa).

Il relatore ~~passa~~ è incaricato di prendere

cognizione testuale delle leggi Pontificie che riflettono
la materia dei gravami ai pubblicanti dei panni.
Al 2° articolo si dichiara inutile e da sopprimersi.

Di Luigi Betti Segretario



Aduto del 25. giugno

Proposti al Commissionari del 1° 2° 5° 6° 7° e 9° ufficio

Il relatore Deputato Tanattori legge la relazione
sul progetto di legge.

~~Approvato~~ Vista ai voti la relazione

È approvato

Posto ai voti l'articolo di legge ~~modificato~~ ridotto ad un
solo in luogo di due

È approvato.

Di Luigi Betti Segretario

Signori

« Nel preteso scopo di animare la industria ed incoraggiare la lavorazione dei tessuti, il Governo Pontificio con istru- proprio del 10 febbrajo 1816 istituiva un sistema di premiazione a concorso a favore di quei fabbricanti di stoffe in lana, seta, cotone, canape e lino che in base ad avveni determinati aveano presentato unno per unno ad apposite deputazioni il prodotto migliore nei generi suddetti.

Una tale disposizione andò col tempo soggetta a modificazioni diverse finché con soddisfazione del Reozerlo Ste della R. C. A. in data 21 luglio 1844 fu sanzionato un sistema nuovo di premiazione per tessuti di lana esclusivamente ed in ragione mista del 100 per cento di migliore quantità e di qualità del prodotto. Il sistema del primo questo secondo e terzo fu varie modificato una volta posteriormente, più nella parte disciplinare che in quella riguardante l'entità dei premi originariamente stabiliti, e ciò mediante nuove leggi e regolamenti pubblicati ad epoche diverse fra le quali basti citare quella del 1° Dicembre 1844 ultima che si conosca, dal proemio della quale appare manifesto il diviamento che aveva fin d'allora il Governo Pontificio di abolire (e po stesso l'introdusse sistema di premiazione).

Queste leggi continuavano ad essere in vigore nelle provincie della Romagna, dell'Umbria, e del ... anche all'epoca della separazione del Governo Pontificio furono ... mente abrogate ... (e si rinviati tal felice unione di quelle provincie alle altre d'Italia). Il Governo del Re che non poteva disonorare i diritti acquistati dai fabbricanti di parrilana nelle provincie ex-pontificie ha liquidato e sta liquidando puntualmente le partite di credito dagli industriali sopra debbono

giustificate.

Ma un tale stato di cose non deve più continuare perché affatto in opposizione ai principii di libertà commerciale professati dall'attuale Governo; ne ho bisogno o signori, di estendermi lungamente per dimostrare la incompatibilità di un tale sistema e particolarmente informato a spirito di protezionismo e di privilegio colle idee di libera concorrenza industriale prevalenti oggi giorno presso ogni civile nazione. Similmente la unità legislativa che forma un bisogno così universalmente sentito non consente il mantenimento in vigore d'un premio che costituisce un favore ai fabbricanti di alcune Provincie ingiusto rispetto a quelli delle altre parti dello stato e dannoso alla nazione che si obbliga a sostenere una fabbricazione dalla quale gli interessi generali non risultano verun vantaggio. In secondo luogo non può, né deve l'erario pubblico assumere l'obbligo di una spesa non giustificata equamente nella sua origine e non giustificabile nella sua applicazione.

All'abolizione del sistema in discorso che coll'attuale schema di Legge ho l'onore di proporvi, o signori, non potrebbe averne veruno ostacolo le reclami di qualche stabilimento manifatturiero; e quantunque perché niuno ha diritto di pretendere da un libero Governo la perpetuazione di privilegi creati dal capo despotismo, e che non hanno motivo sufficiente di esistere, poi perché il danno materiale che qualche opificio può risentire dalla soppressione dei premi discorsi, sembra equamente compensato dallo sviluppo commerciale e dalle favorevoli condizioni di attendibile prosperità industriale in cui trovansi in oggi le provincie ex-protettive.

Signori, vi ho accennato le principali ragioni che mi muovono a proporvi l'adozione di una Legge

intesa da far cessare uno stato eccezionale di cose ed a liberare
il pubblico tesoro da un aggravio inutile e non lieve.
Speso vorrete accordare alla medesima il favorevole
vostro accoglimento.

Art. 1.

Il diritto a premio accordato colla notificazione
del Governo Generale della R. P. R. in data 21 Agosto 1823,
e confermato con alcune modificazioni dal Ministero di
Commercio e dei Lavori Pubblici in Roma con Notificazione
del 1° Dicembre 1844 a favore dei fabbricanti di drappi in
lana, rispetto alle Provincie dell'Umbria, delle Marche,
e delle Romagne, è rivocato.

Art. 2.

Cessano per conseguenza, nella parte che riflette l'as-
segnazione dei premi, le attribuzioni conferite dalle
sovraelencate notificazioni e da ogni altra analoga
disposizione ai Municipi, alle Deputazioni dei fabbri-
catori di drappi di lana ed a qualunque altro speciale ufficio,
funzionario ed agente.

N. 209.

Progetto di legge - Incitativo -
alla Camera - del Ministero di Agricoltura
Industria e Commercio (Napoli)

Abolizione del diritto di premio accordato -
ai fabbricanti di drappi in lana nelle
Piemonte, nelle Marche e nell'Ambrosia -

Comitato del 13. Mayo 1862.



Bella...

SESSIONE 1861

N° 209-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**MICHELINI, NELLI, PIRONTI, DANZETTA, ZANOLINI, BERARDI
TIBERIO, SILVESTRELLI, SUSANI, PANATTONI**

sul progetto di legge presentato dal ministro di agricoltura, industria e commercio

nella tornata del 13 marzo 1862

**Revoca del diritto di premio accordato ai fabbricanti di drappi
in lana nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria.**

Tornata del 25 giugno 1862

SIGNORI! — Il ministro dell'industria, commercio ed agricoltura vi presentava nella tornata del 13 marzo passato un progetto di legge per la revoca del diritto di premio accordato ai fabbricanti di drappi in lana nelle Romagne, nelle Marche e nell'Umbria.

Alla progettata revoca hanno assentito unanimemente gli uffici di questa Camera. E poche furono le considerazioni che ebbe a fare la vostra Commissione per riferirvi come la indicata revoca non possa incontrare difficoltà: la speranza di un premio non può noverarsi fra i diritti positivi.

Il Governo papale, indotto nel 1801 « ad adottar leggi consentanee ai tempi ed alle circostanze, » dichiarava libera la industria e sopprimeva con editto del 16 dicembre di quell'anno le Università e corporazioni delle arti; ma credeva spiegare un accorgimento economico mantenendo vincoli e prescrizioni speciali per la fabbricazione dei drappi di lana. E con successivo editto del 5 luglio 1802 il cardinale camerlengo stabiliva anche un sistema di premii col fine d'incoraggiare (come in allora credevasi) l'incremento delle fabbricazioni, rendendole protette e tutelate dal Governo di Sua Beatitudine.

(209-A)

2

Ma i preconizzati benefizi non poterono verificarsi, inquantochè (come ebbe a soggiungere un motu-proprio papale del 10 settembre 1816) sopravvenne tale catastrofe che, tutto svolgendo, fece deperire anche la fabbricazione dei panni di lana nelle provincie alle quali il pontificio Governo aveva preparato beneficii tanto ubertosi.

Per altro il citato motu-proprio del 10 settembre 1816 si affrettava al riparo, e per apprestarlo adeguato immaginava di ricostituire « un nobile collegio di fabbricanti di drappi di lana. » Al lustro di esso donavasi dal Beatissimo Padre un cardinale protettore, e primo era il venerabile fratello Fabrizio Ruffo, con più quattro consoli, un camerlengo, un ispettore generale, uno statuto ed una chiesa sotto il titolo di *Sant' Ambrogio*; e perchè l'istituzione camminasse a dovere, il sullodato motu-proprio aggiungeva una serie copiosa di prescrizioni, divieti, cautele gabellarie, tasse e penali. Finalmente, per conforto all'intero collegio dei fabbricanti papalini, si stabiliva che il cardinale protettore e il cardinale camerlengo avrebbero invitato annualmente, in giugno e in dicembre, i fabbricanti stessi a concorrere da tutto il territorio ecclesiastico con le pezze dei loro panni nella santa città, per ivi gareggiare al conseguimento dell'egregio premio di scudi romani 500, che doveva distribuirsi ai tre più meritevoli tra loro nella rispettiva dose di scudi 150, di 100 e di 50.

Di quanta floridezza fossero feconde pei fabbricanti dei drappi di lana queste sollecitudini e premii del papale Governo, lasciamolo dire al tesoriere generale Tosti, prelado domestico, nella notificazione riformatrice data dal Monte Citorio il 21 agosto 1855; poichè vi si rappresenta: « com-
« mosso il Santo Padre dall'avvilimento in cui erano cadute
« le lavorazioni dei drappi in lana, molte fabbriche essendo
« già chiuse, ed una quantità considerevole di manifattori
« ridotta alla miseria. »

Per altro la notificazione precitata soccorreva a cotanto guaio, con la protettrice sanzione di grosse gabelle contro i drappi degli altri Stati, e con differenti premii, i quali venivano ragguagliati in tanti *baiocchi* a misura, secondo le varie qualità del panno presentato al concorso; e questo sempre doveva farsi in Roma, ma sotto certe condizioni e modi che la notificazione stessa novellamente dettava. Oltredichè veniva inaugurata anche una esposizione annuale da farsi in Campidoglio nel mese di agosto, ed in occasione di essa promettevansi medaglie e menzioni nel giornale romano.

Stando alla successiva notificazione del 1° dicembre 1854, bisogna credere che il Governo pontificio si fosse questa volta accostato al secolo d'oro della lavorazione dei panni-lani. Imperocchè essa divenne ad altre differenti prescrizioni, le quali preludevano allo scioglimento del sistema di quei premii; e ciò fece quest'ultima notificazione proferendo le seguenti frasi di appagata soddisfazione:

« Per gl'incoraggiamenti generosamente elargiti dal Governo pontificio ai fabbricanti dei drappi di lana, questa utile arte è talmente avviata verso il bramato grado di perfezione da far sperar che, col volger di non molti anni, le fabbriche dello Stato possano essere in grado di produrre tessuti da reggere al confronto con gli esteri; quindi il Governo potrebbe fin d'ora esonerarsi da ogni ulteriore dispendio per tal titolo. »

Referendo questi ricordi storici, non fu intendimento, nè compito nostro, il porre nel cribro le provvidenze del papale Governo verso l'arte dei panni-lani. Bensì abbiamo inteso e dovuto mostrare che i premii istituiti da quel Governo, e dei quali il ministro propone la revoca, erano, e per la origine, e per il modo loro, e per le dichiarazioni stesse del Governo pontificio, elargizioni per lo meno insignificanti, basate nel semplice beneplacito, mancanti di un fondo fisso ed affetto ai premii, variate più volte a libito dei governanti e collegate ad un sistema economicamente e politicamente improseguibile.

Il regno d'Italia ha dotato le provincie del già Stato papale di premii molto più veri e più ampi e indefettibili; quelli cioè del commercio e dell'industria libera, ed esercitabile in grandi proporzioni, senza impacci, vincoli e limiti. Talchè, se le arti tutte prosperavano di già non solamente nel regno sardo, ma eziandio nei Principati, mercè unicamente della libertà, comunque racchiusa in angusti territorii; giova sperare che, anche senza il magro concorso di meschini ed eventuali premii, possa ridondare altra e ben altra copia di aiuti e di lucri a tutti i volonterosi ed abili fabbricanti delle Romagne, dell'Umbria, delle Marche, e di qualunque altro limitrofo paese ove il nazionale vessillo possa felicemente inoltrarsi.

Nè sarebbe davvero ammissibile che dopo l'annessione di quelle provincie al nazionale consorzio esse potessero conservare i vecchi privilegi papali. I quali privilegi, quando pur non fossero stati mutabili e privi di un fondo apposito, e quando ancora potessero qualificarsi come effettivi e reali, non potrebbero però esser giusti e nemmeno tollerabili; attesa la disuguaglianza in cui si troverebbero tutti i produttori delle altre provincie, e quelli in specie che nella mostra nazionale doverono appagarsi di soli encomii ed onori.

Se non che i premii dati dal Governo pontificio erano anche illusorii e dannosi, perchè avvezavano l'arte a pargoleggiare soddisfatta d'incentivi meschinissimi, ed alligati a un sistema di protezioni e di vincoli che sono assolutamente contrari ai sistemi della verace economia e della sincera legalità.

Generalmente gli economisti considerano il premio come uno spreco inutile di danari; esso sarebbe anzi nocivo alla industria quando fosse congiunto a vincoli e protezioni; e

(209-A)

4

peccherebbe anche d'ingiustizia ove si riducesse a un privilegio locale.

Come poi il Parlamento potrebbe permettere che si proseguissero premi fondati da motu-proprio e notificazioni di un potere e di funzionari, i quali non solamente non entrano nel diritto pubblico del popolo italiano, ma per converso sarebbero la negazione del regno nazionale, che noi dobbiamo integrare e consolidare?

Frattanto, e sebbene queste considerazioni fossero talmente radicali e perentorie da non ammettere secondarii riguardi, la Commissione vostra si è scrupolosamente trattenuta a ponderare se la immediata abolizione dei predetti premi ai fabbricanti di panni-lani potesse offendere qualche diritto acquisito, e cagionare spoglio e perdita a coloro che sul premio contavano.

Ma prescindendo da tutto il già detto, è stata agevole e tranquillante la considerazione che lo stesso Governo pontificio non aveva obbligato fondi speciali, nè aveva preso impegni positivi e legalmente reclamabili da chi si sia. Invece da lui liberamente dipendeva ciò che fino dal principio aveva qualificato per *elargizione*, e che aveva replicatamente e in più modi mutato; e quindi ciò non costituiva diritto acquisito, ma tutt'al più sarebbe ridotto a vaghe ed eventuali speranze; oltredichè il conseguimento dipendeva dall'apertura dei concorsi, dalla verifica di varie condizioni e prescrizioni, ed era revocabile a beneplacito, anzi il Governo medesimo aveva non solamente annunziato sino dal 1854 il diritto e la intenzione di revocarlo, ma eziandio la imminenza della revoca. Quando poi veniva a mancare quel Governo, nè più mantenevasi il sistema di protezione cui si alligavano i premi, e non potevasi altrimenti proseguirsi i concorsi in Roma e le magre mostre ed onori sul Campidoglio; è manifesto che verun fabbricante trovavasi fondato a nutrire ulteriori aspettative, nonchè a lagnarsi di spoglio, ed a mettere in campo pretenzione qualsiasi.

Altronde i fabbricanti delle provincie già pontificie, ai quali arrideva in addietro non altro che una pusilla speranza, trovano oggi nel regno nazionale un più efficace rinfranco, quello cioè di poter concorrere colla offerta delle lavorazioni loro alla fornitura di un grande esercito.

Perciò la vostra Commissione, tranquillamente concorde sulla giustizia della proposta fatta dal ministro della industria e commercio e dell'agricoltura, si è limitata unicamente a modificare le espressioni della legge, riducendole a quei termini che le sono sembrati più esatti e precisi.

PANATTONI, *relatore.*

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~Art. 1.~~

~~Il diritto a premiazione accordato colla notificazione del tesoriere generale della R. C. A., in data 21 agosto 1853, e confermato con alcune modificazioni dal Ministero di commercio e dei lavori pubblici in Roma, con notificazione del 1° dicembre 1854, a favore dei fabbricanti di drappi in lana, rispetto alle provincie dell'Umbria, delle Marche e delle Romagne, è rivocato.~~

~~Art. 2.~~

~~Cessano per conseguenza, nella parte che riflette l'aggiudicazione dei premii, le attribuzioni conferite dalle sovracennate notificazioni e da ogni altra analoga disposizione ai municipii, alle deputazioni dei fabbricatori di drappi di lana, ed a qualunque altro speciale ufficio, funzionario od agente.~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

5

Articolo unico.

Le leggi pontificie, che istituirono premii in favore dei fabbricanti di drappi in lana nell'Umbria, nelle Marche e nelle Romagne, sono abrogate.

Approvato dalla Camera del 8. Luglio 1862.

Pelletti